

Legge finanziaria 2008

Il commento della 



Indice (cliccabile)

Articolo 1 comma 4 (“Tesoretto” ai lavoratori dipendenti)	3
Articolo 1 comma 131 (Anche il CUD diventa elettronico)	3
Articolo 1 comma 207 (Detrazione per le spese di autoaggiornamento dei docenti)	4
Articolo 1 comma 208 (estensione spese detraibili per le locazioni degli studenti universitari)	4
Articolo 1 comma 348 (autorizzazioni alle assunzioni per l’APAT)	4
Art. 2 comma 44 (Ente Italiano per la Montagna)	4
Art. 2 comma 60 (Finanziamenti scuole all’estero)	5
Art. 2 comma 176 (Ricerca sull’idrogeno)	5
Art. 2 comma 177 (Istituzioni di fondi per l’agricoltura esente da organismi geneticamente modificati e nel campo delle biotecnologie)	6
Art. 2 comma 178 (Istituzione fondo “biotecnologie”)	6
Articolo 2 Commi 276 e 277 (Edilizia Scolastica)	7
Articolo 2 Comma 309 (Promozione ricerca nel settore dei trasporti)	7
Articolo 2 Comma 310 (Incremento finanziamento INSEAN)	7
Articolo 2 Comma 312 (Finanziamenti per la ricerca aerospaziale)	8
Articolo 2 Commi 313-317 (Disposizioni in favore dei giovani ricercatori e della ricerca in sanità)	8
ART. 2 Commi 318-320 (Fondo di promozione della ricerca di base)	9
Art. 2 commi 324, 326, 329 (Misure a tutela del territorio e dell’ambiente e sui cambiamenti climatici)	9
Articolo 2 Commi 382 e 384 (Fondo per la tutela della fauna selvatica)	10
Articolo 2 Commi 411 e 412 (Riduzione organici personale della scuola e clausola di salvaguardia)	10
Articolo 2 Commi 413 e 414 (Ridefinizione organico di sostegno)	11
Articolo 2 Comma 415 (Incremento assunzioni personale ATA)	12
Articolo 2 Comma 416 (Formazione iniziale e reclutamento dei docenti)	12
Articolo 2 Commi 417-425 (Razionalizzazione rete scolastica)	13
Articolo 2 Comma 426 (Finanziamento licei linguistici degli enti locali)	14
Articolo 2 Comma 427 (Accantonamento 15% finanziamenti scuola per attività istituzionali)	14
Articolo 2 Commi 428 e 429 (finanziamento FFO Università)	15
Articolo 2 Comma 430 (Incremento assegni di dottorato)	15
Articolo 2 Comma 431 (Finanziamento Scuole superiori ad ordinamento speciale)	16
Articolo 2 Comma 432 (Finanziamento Università statalizzande)	16
Articolo 2 Comma 433 (Accesso alle scuole di specializzazione mediche)	16
Articolo 2 Comma 434 (Riduzione periodo di fuori ruolo dei docenti universitari)	16
Articolo 2 Comma 435 (Finanziamento AFAM)	17
Articolo 2 Comma 436 (Finanziamento centro di ricerca CEINGE)	17
Articolo 2 Commi 442 e 443 (Messa in sicurezza edifici Scuola e Università)	18
Articolo 2 Commi 452-456 (Congedi per adozioni e affidamenti)	18
Articolo 2 Comma 463 (Piano contro la violenza alle donne)	19
ART. 2 comma 501 e 502 (Fondi per la previdenza integrativa pubblico impiego ed accelerazione versamento quota Ministero per fondo ESPERO)	20
Articolo 2 Comma 508 (Finanziamento Protocollo sul Welfare)	20
Articolo 2 Commi 509 e 510 (Bonus formazione per ricerca prima occupazione)	21
Articolo 2 Commi 511 e 512 (Finanziamenti alle attività di formazione professionale)	21



Articoli della legge finanziaria per il 2008 ed ordini del giorno approvati dal
Parlamento concernenti i comparti della conoscenza.
Il commento della FLC Cgil

Articolo 2 Comma 513 (Contributi ai collaboratori per l'acquisto di computer)	22
Articolo 2 Commi 514-516 (Riduzione tassazione del TFR e della liquidazione)	22
Articolo 2 Comma 518 (Finanziamento formazione apprendistato)	23
Articolo 2 Comma 519 (Finanziamento ISFOL)	23
Articolo 2 Comma 569-572 (Razionalizzazione acquisto beni e servizi)	23
ART. 2 comma 591 (Uso del VOip anche per Scuola e Università)	24
Articolo 2 Commi 634-641 (Soppressione e razionalizzazione di enti pubblici)	24
ART. 2 comma 642 (liquidazione di alcuni convitti)	26
Articolo 3 comma 5 (5 per mille Università e Ricerca)	26
Articolo 3 comma 40 (Esclusione dell'ICRAM e dell'INFS dai limiti dei prelevamenti)	26
Articolo 3 comma 44 (Limiti e pubblicità dei compensi per incarichi)	27
Articolo 3 comma 73 (Proroga rilevatori rete FOL dell' ISTAT)	28
Articolo 3 commi 76-85 (Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)	28
Art. 3 commi 86-106 (Stabilizzazione precari della pubblica amministrazione)	32
Art. 3 commi 123 (Estensione diritto collocamento obbligatorio)	37
Art. 3 commi 124-127 (Mobilità personale in esubero ed inidonei)	37
Art. 3 commi 131-146 (Risorse per i rinnovi contrattuali)	38
Gli ordini del giorno approvati o accolti dal Governo alla Camera	41

Articolo 1 comma 4 ("Tesoretto" ai lavoratori dipendenti)

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

L'obiettivo contenuto in questo comma è quello della riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti attraverso un incremento delle detrazioni. Questo incremento che non dovrà essere inferiore al 20 % (per i redditi più bassi) è rideterminabile con le leggi finanziarie ed in rapporto alle risorse disponibili. Attendiamo quindi di vedere gli effetti pratici e la consistenza di questa disposizione.

Articolo 1 comma 131 (Anche il CUD diventa elettronico)

131. A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006.

Si tratta dell'estensione dell'utilizzo degli strumenti elettronici per gli atti della pubblica amministrazione. Resta fermo quanto già stabilito per il "cedolino" elettronico: coloro che non fossero dotati di posta elettronica continueranno quindi a ricevere la versione cartacea della propria busta paga e anche del CUD salvo una futura estensione del servizio di posta elettronica del MPI.

Articolo 1 comma 207 (Detrazione per le spese di autoaggiornamento dei docenti)

207. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

E' prevista una detrazione di imposta fino ad un max di 500€ per formazione ed autoaggiornamento dei docenti. Avevamo chiesto di estendere la detrazione anche al personale ATA della scuola e al personale dell'Università, della Ricerca e dell'AFAM dal momento che le spese per l'aggiornamento sono sostenute da tutti i lavoratori dei settori della conoscenza.

Articolo 1 comma 208 (estensione spese detraibili per le locazioni degli studenti universitari)

208. Alla lettera *i-sexies*) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,».

Questo comma amplia l'ambito delle spese detraibili per le locazioni sostenute dagli studenti universitari in particolare rispetto ai Collegi universitari.

Articolo 1 comma 348 (autorizzazioni alle assunzioni per l'APAT)

348. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

L'APAT è autorizzata a completare la pianta organica attraverso gli strumenti previsti dalla legge per assumere: concorsi e stabilizzazioni. Avrebbe avuto senso prevedere questa norma per tutti gli enti di ricerca in particolare per quelli che hanno poco o nessun turn over.

Art. 2 comma 44 (Ente Italiano per la Montagna)

44. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo del comma 507 dell'articolo 1, della citata legge n. 296 del 2006.

Con questo comma l'ente, che è passato dalla vigilanza del MiUR alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si vede riconosciute le risorse che nelle precedenti finanziarie erano assegnate all'IMONT ed in questo modo può far fronte agli impegni assunti, prima di tutto quello del pagamento degli stipendi del personale.

Art. 2 comma 60 (Finanziamenti scuole all'estero)

60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:
a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali;
b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Il comma interviene su di una materia, che per effetto delle politiche di taglio della passata finanziaria, aveva subito una riduzione delle risorse da assegnare sia alla tutela e all'assistenza dei connazionali che alle iniziative scolastiche di cui alla l. 153/71. A questo proposito ci preme segnalare che la destinazione delle risorse di cui alla lettera b) interessa non solo i corsi di lingua e cultura gestiti direttamente dal MAE con personale di ruolo proveniente dall'Italia, ma anche quelli gestiti dagli enti accreditati ovvero a gestione privata. Questo significa che solo una piccola parte del contingente tagliato il precedente anno scolastico sarà ripristinato anche perché il taglio non ha riguardato solo i corsi di lingua e cultura ma tutti gli altri interventi (scuole e lectorati). C'è il rischio fondato che la distribuzione di tale risorse interessi soprattutto l'intervento privato a danno di quello pubblico, rappresentando il primo solo una piccola parte dell'intervento globale. Sarebbero auspicabili due piccole modifiche: inserire anche le scuole tra i destinatari e individuare le quote da destinare alle attività direttamente gestite dal MAE.

Art. 2 comma 176 (Ricerca sull'idrogeno)

176. Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate, come le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo gli effetti dannosi per l'ambiente, a livello locale e globale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno prodotto con le modalità di cui al presente comma, da utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l'autotrazione.

Questo comma permette lo svolgimento di attività di ricerca sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate. Si tratta di una scelta sicuramente positiva nella linea di uno sviluppo sostenibile che richiede maggior quantità di energia senza effetti dannosi per l'ambiente. E' questa una battaglia portata avanti in particolare dal Ministero dell'ambiente. Non si evince però dall'articolo chi debba svolgere l'attività di ricerca e quella tecnologica per la quale si prevedono i 10 milioni di Euro.

Art. 2 comma 177 (Istituzioni di fondi per l'agricoltura esente da organismi geneticamente modificati e nel campo delle biotecnologie).

177. A decorrere dall'anno 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM) e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati», presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità nazionale competente in materia. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di *governance* e *government* dell'innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

I fondi stanziati da questo comma sono ridotti, ma riteniamo che possano essere utilizzati in modo utile se il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sceglierà di emettere un bando a cui possano concorrere enti o strutture di ricerca che hanno competenze nel settore e che la procedura garantisca un elevato livello di trasparenza.

Art. 2 comma 178 (Istituzione fondo "biotecnologie")

178. A decorrere dall'anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra scienza e società e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, nel rispetto del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università e della ricerca. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

Favorire il dialogo tra scienza e società è oggi particolarmente importante soprattutto per aumentare il livello di conoscenza dei cittadini sugli aspetti tecnologici e sulle ripercussioni sulla vita quotidiana. Anche in questo caso è però importante sia la trasparenza delle procedure sia la valutazione dell'ANVUR anche per quanto sia effettuato con questi fondi da fondazioni e istituti indipendenti.

Articolo 2 Commi 276 e 277 (Edilizia Scolastica)

276. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio.

277. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.

Viene finalmente prevista una somma aggiuntiva pari a 20 milioni di euro da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici.

Si tratta di un intervento che, benché di entità modeste, evidenzia l'attenzione da parte di questo Governo ai problemi relativi alla messa a norma degli edifici scolastici. Ovviamente tali risorse si aggiungono a quelle già previste in materia di edilizia scolastica dalla passata finanziaria, allora giudicate insufficienti dalla FLC Cgil.

Aver previsto risorse specifiche nell'ambito degli interventi infrastrutturali significa che una parte di queste viene destinata all'edilizia scolastica. Già nella passata legislatura il Governo, a seguito dei drammatici eventi del terremoto del Molise, aveva promesso che parte di quelle risorse sarebbero state utilizzate anche per la messa a norma degli edifici scolastici colpiti e soggetti a rischio sismico. Previsione annunciata e mai realizzata proprio perché quel Governo si guardò bene di introdurre nelle norme legislative una specifica previsione nella destinazione degli interventi.

Considerando la ristrettezza delle risorse rimane comunque il problema dei criteri per la loro assegnazione.

Articolo 2 Comma 309 (Promozione ricerca nel settore dei trasporti)

309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Si riferisce a fondi destinati a progetti di ricerca nel settore dei trasporti per gli anni 2008, 2009 e 2010. I fondi verranno assegnati sulla base di bandi aperti a quanti presenteranno progetti di ricerca sui quali avverrà una selezione comparativa.

Articolo 2 Comma 310 (Incremento finanziamento INSEAN)

317. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Con questo comma, in aggiunta a quanto stanziato con la legge 13/2006 e con la finanziaria 2007 per l'INSEAN vengono destinati ulteriori 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da attribuire sulla base di specifici progetti di ricerca. In questo modo l'INSEAN passa sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e dovrebbe poter funzionare in modo normale dopo il lungo periodo di emergenza finanziaria.

Articolo 2 Comma 312 (Finanziamenti per la ricerca aerospaziale)

312. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Questo comma fa riferimento al finanziamento che lo stato assegna al CIRA, società privata a partecipazione pubblica, diretta dal Prof. Vetrella che fu contemporaneamente anche Presidente dell'ASI, con un non piccolo conflitto di interessi. Anche sulla base di ciò la FLC ritiene che l'aumento dei finanziamenti possa essere positivo solo se strettamente rivolto al mantenimento dei livelli di occupazione. Per il resto l'Italia ha bisogno, anche nel settore aerospaziale, di ben altro rispetto a quanto l'attuale CIRA fa.

Articolo 2 Commi 313-317 (Disposizioni in favore dei giovani ricercatori e della ricerca in sanità).

313. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca **di base** presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'*impact factor* ed il *citation index*, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

314. L'attuazione del comma 313 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

315. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 313, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

316. All'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata».

317. All'articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente: «annui».

E' questo un primo passo verso l'incentivazione dell'attività di ricerca di base svolta da giovani, indipendentemente dal loro rapporto di lavoro e includendo quindi anche i precari. E' anche positivo che la valutazione sia effettuata da giovani che operano nei rispettivi settori. Si tratta di una quantità di risorse limitate che auspichiamo possano crescere velocemente.

ART. 2 Commi 318-320 (Fondo di promozione della ricerca di base).

318. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

319. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 3118 e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

320. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 319 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 318.

La disposizione tende ad ampliare il coinvolgimento di soggetti terzi relativamente al finanziamento degli obiettivi di ricerca di base indicati dal ministero ed è quindi positiva; come sempre la scarsità assoluta di risorse per questo obiettivo rende discutibile che non vengano prioritariamente assegnate risorse maggiori agli organismi pubblici preposti istituzionalmente alla ricerca e si scelga di disperdere in vari rivoli i pochi fondi a disposizione.

Art. 2 commi 324, 326, 329 (Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici).

324. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno sugli organismi viventi, e in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e di favorire lo studio di progetti volti ad un'efficace riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

326. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare nonché di assicurare il funzionamento ordinario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 328.

329. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

La FLC aveva chiesto che la finanziaria stabilisse un finanziamento ordinario per l'ICRAM in modo che potesse operare con personale stabile e con una programmazione pluriennale delle proprie attività. Si tratta di condizioni necessarie perché un ente di ricerca possa operare. Questo comma è quindi positivo e permetterà di affrontare seriamente il problema del precariato dell'ente. Il prossimo passo dovrebbe essere quello dell'inserimento del fondo ordinario per l'ICRAM in tabella C, come avviene per la maggior parte degli enti di ricerca.

Articolo 2 Commi 382 e 384 (Fondo per la tutela della fauna selvatica)

382. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute.

384. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 382 e 383 è attribuita una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Come per l'ICRAM la FLC aveva chiesto di inserire nella finanziaria un articolo che prevedesse un finanziamento per l'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica, che ha la missione di svolgere attività di ricerca sulle specie faunistiche e per la tutela della diversità e che è vigilato dal Ministero dell'ambiente. Questa richiesta non è stata accolta impedendo in questo modo una corretta programmazione delle attività dell'ente e l'avvio certo della soluzione del precariato che da molto tempo opera nell'INFS. Invece i commi 382 e 384 destinano una somma, in realtà molto ridotta, ad enti morali che per conto degli enti locali gestiscono centri per la cura e il recupero della fauna selvatica. Ci si dimentica tra l'altro che l'INFS da tempo svolge una attività fondamentale per la tutela della fauna selvatica ma non è un ente morale.

Articolo 2 Commi 411 e 412 (Riduzione organici personale della scuola e clausola di salvaguardia)

411. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:
a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998»;

d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

412. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 418, lettere a), b), c) e d), sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui

al comma 418, lettere da a) a d), si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Questi commi sono finalizzati alla riduzione degli organici del personale della scuola. Si interviene su più versanti. L'eliminazione della clausola di salvaguardia prevista dalla finanziaria 2007 diluisce i tagli nei tre anni successivi (solo per i docenti oltre 20.000). Questa misura attenua l'impatto negativo dei tagli ma non risolve la grave carenza di organico docente e ata necessario al funzionamento della scuola.

Si interviene in modo particolare sulle scuole secondarie di secondo grado dove vengono introdotti limiti senza più alcuna garanzia per la costituzione e la prosecuzione dei diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni.

Il Dirigente scolastico, al contrario di quanto accade ora, non potrà aumentare direttamente il numero delle classi a settembre in presenza di più alunni perché prima deve chiedere l'autorizzazione al Direttore regionale.

Questa norma si pone in contraddizione con il D.M. 331/98 sulla formazioni delle classi in organico di fatto.

Si prevede per l'ennesima volta la riconversione del personale soprannumerario. La formulazione del comma è preoccupante. Infatti, più che finalizzata ad un progetto di qualificazione dei docenti in esubero, fa intuire un loro "esodo" verso i posti di sostegno.

Viene comunque riproposta la clausola di salvaguardia per i prossimi tre anni che prevede che, se non si attueranno i tagli previsti, i mancati risparmi saranno detratti dal bilancio complessivo del MPI e quindi delle scuole.

Articolo 2 Commi 413 e 414 (Ridefinizione organico di sostegno)

413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 420 e dal presente comma.

Sul sostegno si riducono le differenze tra organico di diritto e fatto passando dall'attuale 50% al 70% dei posti necessari.

Ma la revisione dei parametri e il doppio limite, non più di 1 posto per ogni 4 classi e non più di un posto per ogni due alunni, potrebbe risultare inadeguato nel caso di alunni diversamente abili in situazione di gravità. Per noi non si potrà che ricorrere ancora una volta alle deroghe e pertanto mantenere una quota del 30% di precariato che per la sua instabilità non garantisce la continuità didattica e quindi la qualità dell'integrazione.

Articolo 2 Comma 415 (Incremento assunzioni personale ATA)

415. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».

Si tratta di un incremento del 50% del contingente previsto dalla finanziaria 2007, frutto anche delle nostre numerose sollecitazioni e iniziative. E' comunque ancora totalmente insufficiente al superamento del precariato che attualmente, dopo le 10.000 assunzioni per il 2007/08, è costituito da oltre 70.000 lavoratori.

Articolo 2 Comma 416 (Formazione iniziale e reclutamento dei docenti)

416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

Nel maxi emendamento, come già definito nella Commissione Bilancio, viene confermato quanto già approvato dal Senato: si abroga definitivamente l'articolo 5 della L.53/03 e il relativo decreto attuativo: Dlgs 227/05 (attualmente sospeso). Inoltre si ribadisce la piena validità, ai fini delle assunzioni, delle graduatorie ad esaurimento e viene precisato che i regolamenti per il reclutamento dei docenti andranno adottati congiuntamente con il Ministero dell'Università e riguarderanno anche le procedure di formazione iniziale. E' importante che, ferma restando la quota di posti riservati alle attuali graduatorie ad esaurimento, le procedure del nuovo sistema di reclutamento si basino sui reali fabbisogni del sistema di istruzione. Ora è necessario che si attivi al più presto il confronto e che il nuovo sistema di reclutamento tenga conto dell'attuale situazione di precariato da cui non si può prescindere per attivare un sistema che, a regime, non riproduca le attuali distorsioni.

Articolo 2 Commi 417-425 (Razionalizzazione rete scolastica)

417. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

418. L'atto di indirizzo di cui al comma 424 contiene riferimenti relativi a:
a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998; b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;

c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;

d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;

e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;

f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;

g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

419. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 424, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:

a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 424, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;

b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

420. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

421. I piani di cui al comma 426 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

422. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 426, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

423. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 429 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere

destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.

424. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 429 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 425, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 424, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.

425. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 430 può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Viene introdotto un intervento sperimentale sul dimensionamento e la distribuzione delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di una razionalizzazione della rete scolastica finalizzata all'innalzamento della qualità ma, prevalentemente, ad un ulteriore intervento di riduzione della spesa.

Articolo 2 Comma 426 (Finanziamento licei linguistici degli enti locali)

426. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Vengono utilizzati 5 milioni di euro del bilancio del MPI per contribuire al finanziamento dei licei linguistici degli enti locali: si tratta di una ulteriore riduzione delle disponibilità per la scuola statale.

Articolo 2 Comma 427 (Accantonamento 15% finanziamenti scuola per attività istituzionali)

427. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.

La finanziaria 2007 aveva attribuito 220 milioni di euro alla scuola statale finalizzandoli ad interventi in favore dell'innalzamento dell'obbligo scolastico, dei percorsi sperimentali triennali, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'ampliamento dell'offerta formativa in orario pomeridiano, per la gratuità parziale dei libri di testo, per i servizi educativi dei bambini al di sotto dei 3 anni di età, per l'istruzione e formazione superiore, per l'educazione degli adulti e per le innovazioni tecnologiche. Con la finanziaria 2008 vengono integrate tali finalizzazioni con quelle indicate nell'articolo 2 comma 427 sulle quali sarà necessario aprire un confronto a livello di Ministero.

Articolo 2 Commi 428 e 429 (finanziamento FFO Università)

428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 3, commi 140 e 146, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.

429. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 428 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:

- a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;
- b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;
- c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;
- d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;
- e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatico degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.

La somma prevista ad incremento del finanziamento delle Università, indicata nel testo in 550 milioni, è probabilmente da ricalcolarsi, in termini di incremento effettivo sul 2007, in 350 milioni, per effetto dell'applicazione a legislazione costante.. Nel testo si tratta di un nuovo Fondo ad hoc, e non del mero incremento del FFO, anche se la destinazione è poi verso l'FFO dei singoli Atenei. Le finalità sono indicate nelle prime due righe, e vengono citati in primo luogo gli adeguamenti retributivi e contrattuali del personale, concetto che viene ripreso nel secondo capoverso. Il comma 2 chiarisce perchè non si tratti di un puro incremento del FFO: perchè il finanziamento è subordinato ad un piano (concertato tra MUR e MEF), volto a realizzare i 5 obiettivi successivamente elencati, obiettivi che appaiono fortemente condizionati dall'urgenza di mettere sotto stretto controllo la programmazione, il reclutamento e la spesa degli Atenei. La logica di contenimento dei costi e della loro ottimizzazione è del tutto condivisibile. Molto meno condivisibile è l'attitudine invasiva da parte del MEF che traspare dal testo, la tendenziale riduzione dell'autonomia, che non appare più solo ricondotta alla dinamica della necessaria valutazione come metodo ordinario, ma che adombra (siamo malfidati?) una supervisione di rango superiore sulle politiche universitarie.

Articolo 2 Comma 430 (Incremento assegni di dottorato)

430. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il FFO è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Il provvedimento finalmente mette mano all'incremento dell'importo e del numero delle borse di dottorato, ed è parte di un provvedimento specifico, con aspetti in gran parte positivi, relativo alla ridefinizione delle normative del dottorato di ricerca, predisposto nelle scorse settimane dal Miur

Articolo 2 Comma 431 (Finanziamento Scuole superiori ad ordinamento speciale)

431. Nell'ambito del fondo di cui al comma 428, è riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2005.

Si tratta di un finanziamento aggiuntivo, oltre all'FFO, assegnato ad un gruppo di Atenei/Scuole (Normale e S. Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Lucca, Pavia, Catania, Lecce ecc.), la cui ratio è quanto meno discutibile quanto a motivazione specifica.

Articolo 2 Comma 432 (Finanziamento Università statalizzande)

432. Al fine di sostenere l'attività di ricerca, il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2008 destinati, a titolo di contributo straordinario, alle università che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.

Incremento di 5 milioni di euro sul Fondo di Finanziamento Ordinario destinato alle Università in corso di statalizzazione (Urbino)

Articolo 2 Comma 433 (Accesso alle scuole di specializzazione mediche)

433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.

Il comma mira ad armonizzare i tempi tra conseguimento dei titoli necessari e la possibilità di iscriversi alle Scuole di specializzazione, mentre lo sfasamento dei tempi medesimi costringeva molti studenti a "perdere" un anno.

Articolo 2 Comma 434 (Riduzione periodo di fuori ruolo dei docenti universitari)

434. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

Il tema è delicato e controverso: mentre, da una parte, è innegabile che in molti casi sussistano, anche in età avanzata, gli interessi e la qualità intellettuale (nonché l'esperienza) per impartire un insegnamento di qualità, è d'altra parte ragionevole che l'età del pensionamento si avvicini a termini più "fisiologici", anche in considerazione della necessità di un forte ricambio generazionale, e dei tanti giovani che attendono l'inserimento in ruolo fino all'età matura.

Articolo 2 Comma 435 (Finanziamento AFAM)

435. Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.

Gravemente insufficiente il finanziamento previsto, ottenuto comunque grazie alla mobilitazione, perché totalmente inadeguato alle esigenze delle accademie e dei conservatori di musica sia per quanto riguarda il funzionamento didattico e amministrativo che per gli inderogabili interventi necessari per la messa in sicurezza delle sedi.

Inoltre, non trovando ulteriore specifica assegnazione di risorse finanziarie per l'anno 2008 agli Istituti Musicali Pareggiati e alle Accademie legalmente riconosciute e finanziate dagli Enti Locali non potranno essere erogati contributi vitali per il loro funzionamento.

Articolo 2 Comma 436 (Finanziamento centro di ricerca CEINGE)

436. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 quale contributo per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo le indicazioni del Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

Il finanziamento al CEINGE è stato inserito nel decreto fiscale da poco convertito in legge e qui viene prorogato per gli anni 2008 e 2009. Il CEINGE è una società consortile senza scopo di lucro ed ha tra i suoi soci la Regione Campania, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, la Provincia di Napoli, la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Napoli, ed il Comune di Napoli.

Il territorio napoletano è ricco di eccellenze in molti settori, ha grandi università e prestigiosi enti pubblici di ricerca. Siamo ovviamente favorevoli ad incentivare gli organismi di ricerca di questo come di altri territori. Ci desta invece dubbi ogni tentativo, tra l'altro non molto trasparente, di dirottare fondi pubblici a strutture private. Inoltre, visto che riteniamo che non si possa fare ricerca senza ricercatori e che a questi debba essere data stabilità lavorativa, ci chiediamo quale sia la situazione del CEINGE: quanti ricercatori ha, quanti sono stabili, ...?

Articolo 2 Commi 442 e 443 (Messa in sicurezza edifici Scuola e Università)

442. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi da 440 a 443, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

443. Per le finalità di cui ai commi da 440 al presente comma, il Fondo di cui al comma 444 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.

Si tratta di una novità che prevede, dentro un piano decennale di interventi, la messa a norma e in sicurezza non solo degli edifici scolastici e universitari, ma anche delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico per interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici sulla base di specifici procedimenti e inertizzazione individuati da appositi decreti. In considerazione della complessità della materia e della mole degli obiettivi da monitorare le risorse individuate, benché limitate per il momento al solo 2008, ci sembrano francamente poche.

Articolo 2 Commi 452-456 (Congedi per adozioni e affidamenti)

452. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».

453. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

454. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».

455. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - *(Adozioni e affidamenti)*. - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».

456. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

Con le modifiche degli articoli 26 e 31 e con l'abrogazione degli articoli 27 e 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151 si cancellano le differenze relative al tipo di adozione e ai limiti di età con la possibilità di usufruire del congedo parentale sino alla maggiore età dell'adottato. La Finanziaria estende, per le donne lavoratrici, il congedo per maternità per ulteriori due mesi e stanziava dieci milioni l'anno per il 2008, il 2009 e il 2010. Inoltre nella relazione tecnica, si evidenzia come si stimino in 3.500 le adozioni con madri lavoratrici (operando una riduzione prudenziale di circa il 30% delle adozioni complessive) e, ipotizzando un'indennità mensile netta di 1.300 euro, si perviene ad un onere annuo di 9 milioni di euro al quale va aggiunto un onere di circa un milione di euro su base annua per l'ampliamento dell'utilizzo del congedo parentale legato ai limiti di età del minore. Da notare infine che la finanziaria modifica i permessi per maternità estendendo l'assenza, anche nel caso di adozione internazionale, a prima e durante il soggiorno all'estero.

Si tratta di un importante passo verso un'effettiva omogeneità di diritti tra famiglie naturali e adottive in materia di congedi di maternità e parentali.

Articolo 2 Comma 463 (Piano contro la violenza alle donne)

463. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

Il piano non è ancora noto. Riteniamo che dovrebbe coinvolgere Enti, Associazioni, Organizzazioni che svolgono attività di prevenzione, aiuto, assistenza alle donne e le Organizzazioni Sindacali al fine di promuovere azioni di contrasto alla violenza alle donne e alla violenza di genere

ART. 2 comma 501 e 502 (Fondi per la previdenza integrativa pubblico impiego ed accelerazione versamento quota Ministero per fondo ESPERO)

501. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

502. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro è versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

Il comma 501 è stato scritto per poter consentire il rapido avvio dei fondi pensione dei diversi comparti del P.I. che si sono appena costituiti o che stanno per costituirsi.

Il comma 502, contiene la lodevole intenzione di velocizzare l'attribuzione al fondo Espero delle quote di contribuzione a carico del datore di lavoro. La formulazione contiene però un errore o una svista (vogliamo sperare che sia definibile in questo modo), perché si parla di quote "aggiuntive" del datore di lavoro che non esistono più già dal 2007.

Articolo 2 Comma 508 (Finanziamento Protocollo sul Welfare)

508. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

Con questo comma vengono messe a disposizione le risorse necessarie a finanziare il protocollo su previdenza, lavoro, competitività per l'equità e la crescita sostenibili.

Articolo 2 Commi 509 e 510 (Bonus formazione per ricerca prima occupazione)

509. Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un *bonus* da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

510. La disposizione di cui al comma 509 è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Si introduce un bonus per le persone in cerca di prima occupazione, senza precisare né l'istituzione a cui fare richiesta per poterne beneficiare né i criteri per la sua erogazione. Vista la consistenza complessiva, il criterio che rischia di prevalere sarà quello temporale, cioè si darà il bonus ai primi che lo richiederanno, senza alcuna valutazione sulla qualità del percorso formativo. L'unica indicazione chiara è relativa alla possibilità di spendere il bonus presso l'impresa che procede all'assunzione a tempo indeterminato.

Si afferma in tal modo una concezione individuale della formazione professionale, piegata all'interesse dell'impresa, piuttosto che quella di un diritto soggettivo della persona, fruibile all'interno di un percorso concertato fra le parti sociali.

Articolo 2 Commi 511 e 512 (Finanziamenti alle attività di formazione professionale)

511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni per l'anno 2008.

Si destinano, in continuità con gli anni precedenti, risorse per il finanziamento degli enti nazionali per le spese relative al coordinamento operativo a livello nazionale, che non sono coperte da contributo regionale, come previsto dalla legge n. 40/87.

512. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, entro il limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2008, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Si prevede, in continuità con le precedenti leggi finanziarie, il finanziamento di progetti di ristrutturazione degli enti di formazione professionale che dovrebbero essere finalizzati a sostenere il nuovo profilo della formazione professionale, conseguente alle norme introdotte in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

Sarebbe stato opportuno prevedere anche una norma che, come richiesto dall'avviso comune predisposto nei mesi scorsi dalle parti sociali (organizzazioni datoriali ed organizzazioni sindacali), costruisse un sistema di sostegno alle eventuali crisi, conseguenti alla necessaria ristrutturazione.

Articolo 2 Comma 513 (Contributi ai collaboratori per l'acquisto di computer)

513. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese documentate relative all'acquisto di un *computer* nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008».

Le risorse del fondo già istituito dalla legge finanziaria 2007 per l'acquisto di personal computer da parte di collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto, vengono rese disponibili anche per l'anno 2008 e rese esplicitamente accessibili anche agli assegnisti di ricerca (equiparati, anche in questo, agli altri lavoratori parasubordinati).

Articolo 2 Commi 514-516 (Riduzione tassazione del TFR e della liquidazione)

514. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

515. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007».

516. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

L'intenzione è quella di ridurre la tassazione a carico del TFR e di altre forme di liquidazione. Come questo concretamente avverrà, non è desumibile dal testo dell'articolo, in quanto tutto quanto è rinviato a futuri decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Ciò che viene definito è la quantità delle risorse a disposizione di questa operazione e cioè 135 milioni di euro per il 2008 e di 180 per il 2009. L'intenzione ci pare positiva, vedremo più avanti la sua consistenza nei fatti concreti.

Articolo 2 Comma 518 (Finanziamento formazione apprendistato)

518. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008».

Lo stanziamento abituale di 100 milioni per la formazione degli apprendisti anche ultra 18enni è ridotto da 100 a 80 milioni per il 2008. Già ora, con gli attuali finanziamento solo una minoranza degli apprendisti partecipa ai percorsi di formazione. Con questo taglio il loro numero diminuisce ulteriormente, con buona pace della coerenza sul valore della formazione in questo tipo di contratto. Ricordiamo che proprio la formazione è l'elemento che ne motiva i benefici contributivi per le aziende.

Articolo 2 Comma 519 (Finanziamento ISFOL)

519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro annui dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:

- a) per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) a decorrere dall'anno 2010, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Vengono destinati, 25 mln di euro per il 2008 e 30 mln a decorrere dal 2009 all'ISFOL con la finalità di completare il processo di stabilizzazione avviato. Senza queste risorse non sarebbe possibile assumere gli oltre 300 lavoratori aventi diritto alla stabilizzazione, in quanto i loro contratti sono attualmente finanziati attraverso i fondi derivanti dal FSE. Rimane aperto il problema dei circa 250 collaboratori, con lunghe carriere all'interno dell' ISFOL. Ad oggi sono stati banditi concorsi per rapporti di lavoro a tempo determinato che valorizzano l'attività prestata. E' indispensabile però che, nelle more del completamento delle procedure selettive, vengano prorogati tutti i contratti.

Articolo 2 Comma 569-572 (Razionalizzazione acquisto beni e servizi)

569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a. 570. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 577, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da

svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a., quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip s.p.a., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

I commi si riferiscono alle procedure operative per l'acquisto di beni. Sarebbe utile una approfondita analisi sul rapporto costi benefici realizzati attraverso l'utilizzo della Consip, dato che non appare così evidente ed è anzi molto discutibile che l'istituzione della Consip abbia raggiunto gli obiettivi che si prefiggeva (vengono segnalati da più parti ritardo delle consegne, scarsa qualità dei prodotti, ...).

ART. 2 comma 591 (Uso del VOip anche per Scuola e Università)

591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z) del decreto legislativo n. 82 del 2005, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP".

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma *2-bis.*

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma *2-bis* comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia».

Viene introdotto l'uso del VOip (telefono via internet) per tutta la pubblica amministrazione: nel testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera erano escluse la Scuola e l'Università, che invece ora sono esplicitamente indicate.

Sarà da valutare la ricaduta di questa scelta sugli adempimenti e le attività quotidiane degli uffici.

Articolo 2 Commi 634-641 (Soppressione e razionalizzazione di enti pubblici)

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,

trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

636. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

637. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 642, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 634.

638. Sugli schemi di decreto di cui al comma 637 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

639. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

640. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.

641. A decorrere dalla data di cui al comma 640, dall'attuazione delle norme previste dai commi da 634 a 640 deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo

1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Questi commi fanno riferimento alla soppressione di enti pubblici considerati non più utili o alla razionalizzazione di quelli che continueranno ad esistere. Si tratta di una norma reiterata in tutte le finanziarie che non si riesce però ad applicare.

Si considera il caso di fusioni, privatizzazioni o soppressioni e si afferma che occorre intervenire con regolamenti entro 180gg dall'entrata in vigore della finanziaria.

Nella finanziaria è presente un tabella che contiene gli enti da riformare tramite regolamenti secondo la legge 400 del 1988 o da sopprimere. Tra questi era presente l'Ente Nazionale per la Montagna (EIM) istituito con la finanziaria 2007 trasformando l'IMONT che nel testo approvato alla Camera, come da noi richiesto, non risulta più tra gli enti da sopprimere.

ART. 2 comma 642 (liquidazione di alcuni convitti)

642. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e successive modificazioni, e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

Si tratta della definitiva liquidazione di alcuni convitti che hanno esaurito la loro funzione. In ogni caso non si affronta il problema complessivo del ruolo e delle caratteristiche di queste importanti istituzioni che restano sempre ai margini della politica scolastica.

Articolo 3 comma 5 (5 per mille Università e Ricerca)

5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Data la scarsità delle risorse che Università e Ricerca hanno nel nostro paese, qualunque contributo è bene accetto. La FLC è però concettualmente contraria al fatto che si incentivino finanziamenti vari invece di scegliere la strada di privilegiare il finanziamento pubblico che solo può garantire trasparenza e continuità.

Articolo 3 comma 40 (Esclusione dell'ICRAM e dell'INFS dai limiti dei prelevamenti)

40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

L'ICRAM (Istituto di ricerca applicata al mare) e INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica) sono esclusi dal limite di spesa rispetto all'anno precedente aumentato del 2%. Analoga norma sarebbe stata opportuna anche per gli altri enti di ricerca.

Articolo 3 comma 44 (Limiti e pubblicità dei compensi per incarichi)

44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le

riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

Il comma introduce un tetto dei compensi per lo svolgimento di incarichi nelle pubbliche amministrazioni e l'obbligo della preventiva pubblicizzazione degli incarichi assegnati e dei relativi compensi, come da noi sempre richiesto.

Articolo 3 comma 73 (Proroga rilevatori rete FOL dell' ISTAT)

73. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 71, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 67. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi *standard* per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della tabella C allegata alla presente legge. All'articolo 10-*bis*, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

Il comma, rispetto al testo licenziato dal Senato, introduce la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei rilevatori ISTAT. Avevamo proposto unitariamente un emendamento che prevedeva, oltre alla proroga, la conversione in contratti di lavoro subordinato a termine (cui doveva seguire, in sede di contrattazione collettiva, la definizione dell'inquadramento), in vista dell'apertura di un confronto con la funzione pubblica per arrivare all'internalizzazione della rete di rilevazione e la conseguente assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori. E' stata accolta solo la richiesta di proroga che conferma la precarietà dei lavoratori di questo indispensabile servizio.

Articolo 3 commi 76-85 (Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni).

76. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

Viene introdotta una rilevante modifica nella disciplina per l'attribuzione degli incarichi di collaborazione nella pubblica amministrazione. Non è più sufficiente una semplice competenza

ma è necessaria una non meglio precisata specializzazione universitaria. La nuova dizione, facendo riferimento ad un titolo di studio di grado elevato sembra mirata alla limitazione delle collaborazioni esterne alle qualifiche più elevate.

77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Le limitazioni previste dall'articolo 7 del d.lgs 165/2001 (in particolare le procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi di collaborazione) così come modificato dal decreto Bersani (dl 223/2006) convertito in legge 248/2006 non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione nonché delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici.

78. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si confermano le disposizioni della finanziaria 2007 circa la riserva del 60% dei posti sui concorsi per t.d negli anni 2007, 2008 e 2009 ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno avuto un rapporto con le stesse amministrazioni, della durata complessiva di almeno un anno alla data del 29 settembre 2006. Questo significa che la riserva opererà anche per quei collaboratori che non hanno la qualificazione prevista dal comma 76.

79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (*Utilizzo di contratti di lavoro flessibile*). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle

amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

7-bis. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

9. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

Questo comma riscrive l'articolo 36 del d.lgs 165 2001 che disciplina l'attribuzione degli incarichi di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione.

Nel comma 1 dell'articolo 36 "nuovo testo" l'utilizzo dei contratti flessibili nella P.A. si configura come una vera e propria eccezione legate alla stagionalità e trimestralità, rispetto alla esclusività del contratto a tempo indeterminato come unica forma di assunzione. E' da notare che tale formulazione innova anche rispetto all'attuale legge sul tempo determinato, ridefinendo e restringendo le causali del rapporto e riducendo la durata a soli tre mesi non rinnovabili. E' evidente la contraddizione tra questa norma stringente e il numero attuale di precari, tale da farci pensare che, nelle intenzioni di questo governo il problema del precariato si risolve nel modo più radicale.

Il vecchio testo dell'articolo 36 (più volte rimaneggiato) ne disciplinava semplicemente la possibilità di attivazione, facendo riferimento ad "esigenze temporanee ed eccezionali", che invece nel nuovo testo diventano una ulteriore ipotesi, disciplinata dal successivo comma 3.

Per contratti di lavoro flessibile previsti dal codice civile e dalle leggi ci si riferisce alle prestazioni d'opera, alle collaborazioni coordinate e continuative (quindi anche all'assegno di ricerca), ai contratti a tempo determinato e al lavoro somministrato.

Resta ovviamente ferma l'esclusione delle tipologie previste dalla dlgs 276 applicativo della legge 30 che, come noto, non trova applicazione nella PA.

Si introduce una deroga alla limitazione dell'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione per le sostituzioni delle lavoratrici in maternità ma limitatamente (e incomprensibilmente) alle autonomie locali.

Nel comma 2 si esclude la possibilità di rinnovare il contratto stagionale che potrà essere solo prorogato nei limiti della "stagionalità", parola tutta da declinare nella pubblica amministrazione. Ma si esclude anche l'eventuale transito del lavoratore da una tipologia flessibile ad un'altra, fenomeno tipico degli ultimi anni, che ha prodotto abusi su abusi, ma anche la possibilità di mantenere in servizio molti precari che non potevano essere stabilizzati a causa dei ripetuti blocchi delle assunzioni

Come già detto "le esigenze temporanee e eccezionali" diventano una ipotesi che si aggiunge a quella disciplinata nel comma 1 ma alla quale si deve fare fronte con personale interno alla P.A.

Nel comma 3 dell'articolo 36 nuova dizione scompare il riferimento alla necessità di effettuare, prima di ricorrere all'utilizzo del lavoro flessibile, le procedure inerenti alla assegnazione anche temporanea di personale interno e all'opportunità di utilizzare il lavoro interinale (oggi somministrato).

Inoltre scompare la possibilità per la contrattazione collettiva di disciplinare l'utilizzo dei contratti a tempo determinato, dei cfl e della fornitura del lavoro somministrato.

Il comma 4 prevede che le disposizioni limitative non possano essere derogate dalla contrattazione collettiva. A nostro avviso si rischia di vanificare gli sforzi fatti in alcuni contratti collettivi, come quello della ricerca (art. 5), finalizzati a favorire, nel reclutamento, prioritariamente l'assunzione dei lavoratori con contratto a termine.

Nel comma 6 si conferma la dizione dell'articolo 36 vecchio testo. Ricordiamo che sulla materia è intervenuta anche la corte costituzionale con sentenza con sentenza 27 marzo 2003 n° 89 dove si conferma che la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche non comporta la sanzione della conversione in un rapporto a tempo indeterminato prevista per il lavoro privato.

Quindi la violazione da parte della Pubblica Amministrazione delle norme che limitano l'uso dei contratti a termine, se accertata dal giudice, comporta il risarcimento del danno ma non l'assunzione a tempo indeterminato prevista per il lavoro privato.

L'ultimo capoverso è però una aggiunta rilevante: dispone che le P.A. che violano l'art. 36 non potranno effettuare assunzioni ad alcun titolo nei 3 anni successivi alla violazione (evidentemente all'accertamento della violazione). E' un limite aggiuntivo forse più stringente della, confermata, responsabilità del dirigente.

Il comma 7 esclude da questa disciplina gli incarichi di diretta collaborazione con organi politici e i dirigenti.

Per il comma 10 del nuovo testo le università e gli enti possono continuare ad utilizzare sui fondi esterni tutti i precari che vogliono.

L'efficacia apparentemente positiva delle stringenti limitazioni al ricorso a forme di lavoro flessibile è fortemente compromessa da questa norma specifica per gli enti di ricerca e l'università, che sembrano legittimati ad abusare di tipologie contrattuali flessibili, come se non facessero parte della PA.

Gran parte degli attuali precari lavorano su progetti di ricerca finanziati da Fondi esterni.

80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.

Dispone, in continuità con le leggi finanziarie precedenti, il taglio, previsto per tutta la pubblica amministrazione, delle spese per contratti di collaborazione e rapporti di lavoro subordinato a termine che deve essere riportata al 35% di quella del 2003. La finanziaria 2007

faceva riferimento al 40%. L'incidenza negativa di questa norma, non può essere evidentemente compensata dalle assunzioni previste, vista l'esiguità dei numeri. In questa quota non va calcolato il personale dedicato alla ricerca, alla didattica e ai servizi agli studenti collocato su fondi esterni.

81. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

Si propone di utilizzare (cosa che già ora si fa) la contrattazione sulla flessibilità di orario e sul lavoro a distanza come strumento per contenere le spese per il lavoro straordinario.

82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 80 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

C'è una riduzione del 10% rispetto al 2007 delle somme a disposizione delle amministrazioni per lavoro straordinario

83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Sembra una procedura ovvia ma in molti casi (sedi piccole o situazioni particolari) questa potrebbe creare problemi di gestione.

84. Le disposizioni di cui ai commi 80 e 81 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 133.

Si sposta sul piano contrattuale e sulle politiche di incentivazione la diminuzione delle risorse per lo straordinario. Questo avviene però senza adeguare le risorse contrattuali che rimangono inalterate.

85. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

Art. 3 commi 86-106 (Stabilizzazione precari della pubblica amministrazione)

86. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

Si prevede che, sia le assunzioni in deroga che le stabilizzazioni, per le quali erano state destinate le risorse già nel 2007, possano essere effettuate fino a maggio 2008. Si evita così il rischio di perdere le risorse del 2007 negli enti (la maggior parte) che ancora non hanno provveduto ad assumere. Incomprensibile che non venga citato il comma 519: ipotizziamo si tratti di errore materiale.

87. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

La durata delle graduatorie dei concorsi viene prolungata rispetto ai termini precedenti che erano più brevi, con un effetto positivo per l'agilità delle procedure

88. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia».

Possono beneficiare dei fondi previsti nel comma 527 della finanziaria 2007 tutte le amministrazioni, anche quelle che sono interessate dalle stabilizzazioni.

89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico dispone risorse specifiche per le assunzioni, nel corpo forestale dello stato, nella guardia di finanza, nella polizia penitenziaria

90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

La norma, ribadendo il contenuto dell'articolo 97 della Costituzione (ove si prevede che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione avvenga sulla base di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge), conferma le procedure di stabilizzazione già avviate e ne estende l'operatività al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio.

Si dispone che il limite massimo del quinquennio entro cui si devono maturare i requisiti di anzianità ai fini della stabilizzazione vale anche per il personale volontario del corpo dei vigili del fuoco

92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

Stabilisce il mantenimento in servizio fino alla stabilizzazione del personale con contratto a termine che rientra nella previsione del comma 90

93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

Si riferisce al personale stabilizzando dell'arma dei carabinieri che viene collocato in soprannumero

94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 89 e 91, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

Si conferma la definizione di piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario aggiungendo che sono fatte salve le intese stipulate ai sensi dei commi 558 e 560 della finanziaria 2007 che comunque non riguardano i nostri comparti. La stessa norma fa riferimento sia al personale con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti del

comma 519 della finanziaria 2007 sia ai collaboratori coordinati e continuativi (e quindi in via interpretativa anche agli assegnisti di ricerca) che invece erano esclusi dalla precedente legge finanziaria. Per questi ultimi si prevedeva infatti una riserva del 60% nei concorsi a tempo determinato confermata dalla norma attuale. Il testo del maxi emendamento contiene però una rilevante e per noi inaccettabile modifica escludendo dalla stabilizzazione dei parasubordinati il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento, di ricerca nell'università e negli enti di ricerca. La dizione personale a contratto è assolutamente vaga e incomprensibile sotto il profilo giuridico. Il senso è però drammaticamente chiaro: sono esclusi dalla stabilizzazione prevista per i parasubordinati della Pubblica Amministrazione oltre ai portaborse (!) i ricercatori delle università e quelli degli enti di ricerca che non hanno un contratto di lavoro subordinato a termine.

95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 89, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Consente di derogare ai limiti previsti dalla nuova definizione dell'articolo 36 del dlgs 165 2001 come modificato nel disegno di legge finanziaria sull'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione per i lavoratori con contratto a termine che sono stati selezionati in base alle procedure concorsuali con riserva del 60% (co.co.co e gli assegnisti di ricerca).

96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 93, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 93, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 93, lettera b).

Rende finalmente operativo il fondo per l'assunzione dei lavoratori precari già attivato dalla finanziaria 2007. Ai fini della stabilizzazione di tutte le tipologie escluse dai commi precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, si dovranno, infatti, disciplinare i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, e le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive.

97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Stabilisce che le risorse destinate ai piani di stabilizzazione sono collocate sul fondo di cui al comma 417 art 1 legge finanziaria 2007 e ammontano a 20 ml di euro. Il fondo aveva una dotazione di partenza pari a 5 ml di euro e avrebbe dovuto alimentarsi con una percentuale sulle maggiori entrate derivate dalla riduzione degli interessi sul debito e da una parte degli introiti delle aziende di stato. Fino ad oggi l'entità delle risorse non era stata quantificata nonostante le nostre continue richieste.

98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 88, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In

deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 88.

Dispone una priorità nelle assunzioni previste dalle Forze di polizia per il personale delle forze armate che ha ultimato la ferma

99. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

Dispone che L'APAT continui ad avvalersi fino al 31 dicembre 2008 di personale assunto con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione.

100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

Vengono prorogati al 31 dicembre 2008 i contratti di formazione e lavoro non convertiti in contratti a tempo determinato entro il 31 dicembre 2007

101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

Viene ribadita la priorità delle trasformazioni a tempo pieno dei contratti in part-time.

102. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

La norma non riguarda gli enti di ricerca, perché per loro trovano applicazione le previsioni della legge finanziaria 2007 (possibilità di assumere, dal 2008, sul 100% della spesa risultante dal turn over e nel limite dell'80% del budget), mentre le Università non sono soggette al blocco delle assunzioni.

103. Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

104. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

105. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».

106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20

per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

Comma 106 *Si prevede che i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze con contratto di lavoro subordinato. Rispetto al testo in ingresso, che prevedeva una riserva del 10% sui posti messi a concorso per i titolari di contratti di collaborazione, nel testo approvato si prevede un punteggio che riconosce e valorizza l'anzianità di servizio prestato.*

Art. 3 commi 123 (Estensione diritto collocamento obbligatorio)

123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

L'intenzione positiva che viene proposta con questo comma, è quella di estendere le riserve per le categorie protette previste dalla legge 407, anche ad altre categorie di persone. Tra queste segnaliamo gli orfani o il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro. Ci pare una scelta rilevante proprio in rapporto ai fatti di quest'ultimo periodo successi a Torino e in diverse altre parti d'Italia.

Art. 3 commi 124-127 (Mobilità personale in esubero ed inidonei)

124. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

126. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 123 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

127. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Questi commi prevedono la definizione di accordi per la mobilità dei dipendenti pubblici in esubero

La mobilità è estesa anche agli inidonei del comparto scuola che transitano in un ruolo speciale ad esaurimento. Si delega però ad un atto amministrativo una decisione squisitamente contrattuale. Inoltre non si tiene in alcun conto l'esperienza maturata in questi anni dal personale inidoneo anche in attività diverse da quelle amministrative.

Art. 3 commi 131-146 (Risorse per i rinnovi contrattuali)

131. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

135. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

136. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le

organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428.

141. Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135, 140 comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP i cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo

complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.

*Dal comma 131 al comma 141 sono stanziati le cifre necessarie per far fronte agli impegni previsti dall'accordo di maggio **2007 relativo ai rinnovi contrattuali pubblici 2006-2007. E' previsto per la copertura del contratto scuola l'immediata disponibilità delle risorse necessarie a garantire gli aumenti contrattuali complessivi per effetto della firma del CCNL prima del 1 dicembre 2007***

Dal comma 143 al comma 146 sono stanziati le cifre per i rinnovi contrattuali del Pubblico Impiego per il biennio 2008-2009. Le risorse stanziati sono irrisorie e coprono a stento l'indennità di vacanza contrattuale

Il comma 147 affronta, anche se ancora in modo parziale, la questione dell'inquadramento del personale ATA e ITP transitato dagli enti locali. Avremmo voluto una soluzione definitiva come previsto dall'emendamento del relatore che gli uffici della Camera hanno dichiarato inammissibile.

E' comunque importante che venga ripristinato il diritto all'inquadramento di questo personale, negato dal precedente Governo con il comma 218 della finanziaria 2006, successivamente confermato dalla Corte Costituzionale.

Ora sarà il contratto del secondo biennio economico (2008-2009) ad affrontare la questione: è chiaro che il Governo, nell'atto di indirizzo, dovrà inserire le risorse necessarie considerato che, l'opposizione del Ministero del Tesoro, ha impedito che fossero già previste in finanziaria.

Nelle iniziative che metteremo in campo per ottenere le risorse necessarie per il prossimo rinnovo contrattuale, quelle per questa ferita aperta diventeranno prioritarie.

Se si è arrivati a questa soluzione è stato grazie alla forte mobilitazione unitaria e all'impegno sviluppato nei confronti del Parlamento, rispetto ad una situazione che sembrava ormai chiusa dopo la sentenza della Corte Costituzionale.



Gli ordini del giorno approvati o accolti dal Governo alla Camera

(Sicurezza edifici scolastici)

La Camera,

premesso che:

metà delle scuole non è ancora in possesso delle certificazioni di sicurezza e di idoneità scolastica;

la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici rappresenta un obiettivo determinante e una priorità necessaria ad assicurare l'incolumità di utenti e operatori nonché a consentire ai responsabili delle istituzioni scolastiche di assolvere gli obblighi previsti dalle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

l'abbattimento delle barriere architettoniche consente alle scuole di essere un luogo realmente accogliente e fruibile per gli alunni disabili;

considerato che:

l'articolo 2, comma 282, della legge finanziaria 2008, incrementa di 20 milioni di euro il fondo per l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico; agli enti locali, per le proprie specifiche competenze, spettano gli interventi edilizi di adeguamento strutturale e la costruzione di nuovi edifici scolastici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a che gli investimenti destinati all'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico siano esclusi dal patto di stabilità.

9/3256/70. Lenzi, Ghizzoni, Froner, Rusconi, De Biasi, Colasio, Giachetti, Tocci, Volpini, Villari, Giulietti, Benzoni.

(ATA e ITP transitati dagli Enti Locali)

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con una interpretazione «autentica» che stravolge l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riduce le retribuzioni del personale di ruolo proveniente dagli enti locali e trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnicopratici (Itp) e disconosce i diritti acquisiti di questi lavoratori;

la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e - secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 124 del 1999, che riconosce al personale in questione «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza» - ha emesso numerose sentenze in base alle quali centinaia di lavoratori Ata e Itp della scuola hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all'attività lavorativa prestata;

l'articolo 3, comma 146, del disegno di legge finanziaria per il 2008 stabilisce che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 venga esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999, impegna il Governo

in sede di contrattazione nazionale a individuare le risorse finalizzate ad evitare situazioni di disparità tra lavoratori e ad adottare i provvedimenti necessari ad inquadrare il suddetto personale nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza.

9/3256/71. Marchi, Ghizzoni, Rusconi, Froner, Benzoni, De Biasi, Volpini, Colasio, Tocci, Tessitore, Giulietti, Fogliardi. (Come raccomandazione)

(CNR, INFN e CNISM)

La Camera,

premesso che:

in seguito all'approvazione della legge 27 settembre 2007, n. 165, «Delega al Governo in

materia di riordino degli enti di ricerca», l'Istituto nazionale di fisica della materia (Infm) è confluito nel Consiglio nazionale della ricerca (Cnr),
la legge reca diverse norme in favore della ricerca scientifica;
appare necessario adottare iniziative, volte a ricostituire l'Istituto nazionale di fisica della materia (Infm), anche mediante l'accorpamento con il Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze fisiche della materia (Cnism).
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto indicato in premessa.
9/3256/72. Tocci, Ghizzoni, Froner, Rusconi, Benzoni, Volpini, Colasio, De Biasi, Tessitore, Giulietti, Chiaromonte.

(Ulteriori risorse per Università e Ricerca)

La Camera,
premesse che:
il disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede importanti provvedimenti a favore del sistema dell'università e della ricerca, con particolare riferimento all'aumento dell'assegno di dottorato di ricerca, alla costituzione di un nuovo apposito Fondo di promozione della ricerca di base, al vincolo di una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (First) destinata alle ricerche di base proposte da giovani ricercatori, all'incremento del Fondo ordinario di funzionamento degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;
i criteri del finanziamento incentivante e della programmazione connessa alla valutazione trovano, con il disegno di legge finanziaria per il 2008, concreta applicazione nel nostro sistema universitario, poiché le risorse aggiuntive al Fondo di funzionamento ordinario saranno assegnate con l'adozione di un piano programmatico, nel quale il Ministero dell'università e della ricerca si impegna a trasferire adeguate risorse tenendo conto del tasso di inflazione e delle dinamiche delle retribuzioni mentre gli atenei, sottoposti a valutazione, si vincolano al rispetto di strategie di razionalizzazione della spesa, all'adozione di un sistema programmatico degli interventi, al miglioramento della qualità dei servizi e dell'offerta didattica;
l'articolo 3, comma 150, del disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede una riduzione lineare, per un importo di euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e di euro 320 milioni per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C;
la dotazione di parte corrente del Ministero dell'università e della ricerca indicata nella suddetta Tabella concorre, per il 2008, per 9.156.415 miliardi di euro su un totale di 19.115.405 miliardi;
sulla medesima dotazione di parte corrente del Ministero dell'università e della ricerca sono contenute le risorse per il diritto allo studio e gravano spese obbligatorie e non comprimibili, quali gli oneri stipendiali del personale, e pertanto la riduzione lineare prevista incide gravemente sul funzionamento delle università e degli enti di ricerca e sul sostegno agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi,
la dotazione del Ministero per i beni e le attività culturali - attesa la vastità degli interventi e delle competenze - appare meritevole di particolare considerazione,
impegna il Governo
a destinare in modo prioritario le risorse ulteriori che dovessero rendersi disponibili, già nei primi mesi dell'anno venturo, in favore dell'università, della ricerca, nonché della tutela e valorizzazione dei beni culturali e delle attività culturali, ivi compreso il settore dello spettacolo.
9/3256/73. Ghizzoni, Tocci, De Biasi, Froner, Rusconi, Benzoni, Volpini, Colasio, Tessitore, Giulietti, Chiaromonte.

(Finanziamenti alle scuole per l'integrazione degli alunni stranieri 1)

La Camera,
premesse che:
la possibilità per le persone immigrate di veder tutelato il diritto all'istruzione costituisce l'aspetto essenziale di una politica di accoglienza e di inclusione;
l'Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella scuola, «ivi compresi i minori stranieri



presenti nel territorio dello Stato», attraverso lo strumento dell'educazione interculturale; l'educazione interculturale, con particolare riguardo alla didattica dell'italiano come seconda lingua, richiede una continua crescita professionale di tutto il personale della scuola e di conseguenza risorse mirate,
impegna il Governo

a realizzare interventi volti ad assegnar agli istituti scolastici ulteriori finanziamenti, con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua italiana come veicolo di comunicazione e di conoscenza e di migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del nostro Paese.

9/3256/**74**. Froner, Ghizzoni, Rusconi, Benzoni, Volpini, Colasio, Tocci, De Biasi, Tessitore, Giulietti, Chiaromonte, Frias.

(Finanziamenti alle scuole per l'integrazione degli alunni stranieri 2)

La Camera,

premessi che:

nelle scuole italiane statali e paritarie di ogni ordine e grado vi è una presenza notevole di alunni stranieri che necessitano di consolidare la padronanza della lingua italiana come veicolo di comunicazione e di conoscenza, nell'ottica di un'integrazione nel contesto socio culturale del Paese;

è necessario a tal fine prevedere l'inserimento nelle scuole di ogni ordine e grado di figure specializzate che, sulla base di appositi studi e percorsi formativi, possano svolgere attività di mediazione culturale nei confronti degli studenti allogliotti,
impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire adeguate risorse finanziarie per la stipula di contratti d'opera e contratti a tempo con esperti esterni, al fine di facilitare l'apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti allogliotti.

9/3256/**323**. Giuseppe Fini, Palmieri, Aprea, Adornato, Carlucci, Garagnani, Lainati, Palmieri, Pescante. (come raccomandazione)

(Incremento risorse per l'AFAM)

La Camera,

premessi che:

al fine di provvedere al sostentamento del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam), l'articolo 2, comma 442, autorizza per il triennio 2008- 2010 la spesa annua di 10 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse finalizzate all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro, alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale e al funzionamento amministrativo e didattico del sistema stesso.

9/3256/**75**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) De Biasi, Ghizzoni, Froner, Rusconi, Benzoni, Volpini, Colasio, Tocci, Tessitore, Giulietti.

(Esclusione Enti di Ricerca dalla Convenzione COVIP)

La Camera,

premessi che:

l'articolo 2, comma 577, del disegno di legge finanziaria per il 2008 esclude gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie tra le amministrazioni statali che devono ricorrere a Consip s.p.a per gli acquisti, in qualità di stazione appaltante;

con l'approvazione della legge 27 settembre 2007, n. 165, «Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca», si garantisce autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici di ricerca;

impegna il Governo

a valutare, previo monitoraggio degli effetti applicativi del provvedimento, la possibilità di adottare successivi provvedimenti volti ad escludere gli enti di ricerca dal servizio Consip, garantendo a questi la stessa autonomia che hanno le scuole e le università.

9/3256/76. Chiaromonte, Ghizzoni, Tocci, De Biasi, Froner, Rusconi, Benzoni, Volpini, Colasio, Tessitore, Giulietti, Bianco. (Come raccomandazione)

(Detrazioni per le spese scolastiche)

La Camera

premesse che:

l'articolo 30 della Costituzione sancisce che «è dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli»;

ogni anno, tuttavia, le famiglie italiane, sono costrette a spendere, sommando al costo dei libri di testo quello del corredo scolastico, della refezione e dello scuolabus, quasi mille euro;

ma la spesa sarebbe di circa 800 euro per la prima classe della scuola superiore, di 400 euro per le secondarie di primo grado, senza conteggiare la mensa e il trasferimento in classe, di 250 euro per la scuola elementare, mentre nella scuola dell'infanzia dove la refezione scolastica è diffusissima (nel 90 per cento delle sezioni/classi), i costi lievitano a 450 euro;

alla scuola elementare i libri sono gratuiti, ma il corredo costa di più, mentre sebbene alla media la fornitura dei libri di testo (con tetti di spesa fissati dallo Stato) è semigratuita, spesso, il rimborso arriva con mesi di ritardo, per cui le famiglie devono approntare le spese per l'acquisto dei libri.

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a garantire che il diritto allo studio non diventi un onere troppo gravoso per le famiglie, soprattutto di quelle numerose e a basso reddito, prevedendo la possibilità di introdurre un sistema di detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro un certo

limite, delle spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico.

9/3256/96. (Testo modificato nel corso della seduta) Mereu, Galletti.

(Risorse per i contratti pubblici)

La Camera,

premesse che:

la legge finanziaria in esame destina le risorse per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti ai soli arretrati per il biennio 2006-2007 e per i comparti degli enti locali, sanità, università e ricerca (ulteriori 1.081 milioni di euro dal 2008 e 220 milioni dal 2009), mentre il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha messo a disposizione 1 miliardo per anticipare gli arretrati delle vertenze chiuse entro il 1° dicembre, relative ai ministeri (200.000 unità) e agli enti pubblici non economici (60.000 lavoratori);

al comma 130 dell'articolo 3 del provvedimento in esame sono specificate le risorse per la scuola per il biennio 2006-2007, per fare in modo che i lavoratori di questo comparto possano beneficiare da subito delle somme risultanti dal rinnovo del loro contratto;

la legge finanziaria, per il biennio 2008-2009, stanziava le risorse solo per l'indennità di vacanza contrattuale e non per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego per i 3,5 milioni di dipendenti pubblici (700 milioni per il 2008 e 1,2 miliardi per gli anni seguenti). Lo stesso comunicato del Governo considera «di difficile attuazione» la chiusura delle trattative entro il 31 marzo 2008;

il Governo in più occasioni si è impegnato a trovare le «occorrenti disponibilità finanziarie» per i rinnovi contrattuali;

secondo stime di fonte sindacale, se all'inflazione programmata per il triennio 2008-2010 (4,7 per cento) si aggiunge la produttività, si arriva ad un 6 per cento di aumento. Per assicurare la copertura del triennio servirebbero dunque, complessivamente, 9,6 miliardi (1,6 miliardi per ogni punto percentuale);

i sindacati hanno proclamato un riuscito sciopero del settore e vedono in questa mancanza di



risorse nella legge finanziaria il tentativo di forzare la mano per la triennializzazione dei contratti del pubblico impiego, con conseguente ulteriore difficile rincorsa a posteriori dell'inflazione che erode il potere d'acquisto dei lavoratori;
rispondere alle aspettative dei lavoratori pubblici rappresenterebbe il segnale migliore anche per i milioni di lavoratrici e lavoratori del settore privato, anch'essi in attesa del rinnovo del proprio contratto nazionale di lavoro,
impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa al fine di attivare con urgenza un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per rinnovare i contratti del pubblico impiego per il biennio 2008-2009 in attuazione dell'Intesa tra esecutivo, enti territoriali e sindacati del 29 maggio scorso ed a reperire le somme necessarie allo scopo di concludere in tempi rapidi le trattative con le organizzazioni sindacali, possibilmente entro i primi mesi dell'anno 2008.

9/3256/**147**. Pettinari, Di Salvo, Buffo, Aurisicchio, Rotondo, Fumagalli, D'Antona, Nicchi, Lomaglio, Maderloni.

(Tutele lavoratori atipici)

La Camera,
premessi che:

i contratti di lavoro a progetto in Italia coinvolgono il 5,7 per cento dei lavoratori, secondo quanto emerge dall'ultimo rapporto elaborato dall'ISFOL su dati ISTAT. Il totale del lavoro atipico in Italia riguarda dai 3,5 ai 4,5 milioni di persone, soprattutto donne e giovani, e ben il 47 per cento del totale è rappresentato da cittadini sotto i trent'anni;

tra i lavoratori cresce il malcontento e i lavori reali si allontanano sempre di più dalle aspettative delle persone a causa della precarietà, delle esigue retribuzioni e delle scarse possibilità di carriera. Dati statistici confermano che sovente il ricorso ai contratti precari più che contribuire alla flessibilità del lavoro si configura come sfruttamento di una manodopera a costi contenuti che è contrario alla cultura della civiltà del lavoro;

i contratti a progetto lasciano i lavoratori sprovvisti di diritti essenziali quali un'adeguata indennità di disoccupazione, così che se un lavoratore perde il lavoro, contro la sua volontà, è lasciato in balia di se stesso e non viene assistito;

nel disegno di legge in esame è stata inserita una disposizione che prevede, per l'anno 2008 e a solo titolo sperimentale, l'istituzione di un assegno formativo per i periodi di disoccupazione dei lavoratori atipici;

nel disegno di legge che recepisce il Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, attualmente all'esame del Senato, si prevede l'aumento dei contributi per i lavoratori atipici iscritti alla gestione speciale presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, senza prevedere l'estensione piena a questi lavoratori delle garanzie sociali quali le indennità di malattia e di maternità, nonché di quella di disoccupazione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, per aumentare le tutele dei lavoratori atipici che prevedano, tra l'altro, la corresponsione di un'indennità di disoccupazione e di adeguate indennità di malattia e maternità.

9/3256/**148**. Fumagalli, Zanotti, Di Salvo, Leoni, Bandoli, Buffo, Nicchi, Sasso, Trupia, D'Antona, Scotto, Aurisicchio, Attili, Lomaglio, Maderloni, Pettinari, Rotondo, Cialente.